



COMUNE DI PIACENZA

Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici

Ufficio Sport

CONCESSIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DESTINATO ALLA PRATICA DEL CALCIO, DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PIACENZA, DENOMINATO
“G. SIBONI”, SITO IN VIA DE LONGE N° 7/9 – PIACENZA -
PER IL PERIODO 01.11.2019 - 30.06.2029

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Comune di Piacenza, conformemente a quanto disposto dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 08 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” e dal “Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati”, approvato con atto del Consiglio Comunale n° 169 del 21.07.2011, concede la gestione del Centro Sportivo Comunale destinato alla pratica del calcio, denominato “G. Siboni”, sito in De Longe n° 7/9 – Piacenza, per il periodo intercorrente dalla data di consegna dell’impianto prevista per il 01.11.2019 fino al 30.06.2029, salvo quanto proposto in sede di gara dalla Concessionaria. Le aree, i locali e le strutture dell’Impianto Sportivo date in gestione alla Concessionaria, sono evidenziate nelle planimetrie **allegato n.1 e allegato n.2** (parte integrante della presente Convenzione).

Art. 2 Scopo della convenzione

Lo scopo della convenzione consiste nella gestione dell’impianto, senza fine di lucro, per le finalità che l’Amministrazione Comunale persegue in conformità a quanto previsto al comma 2 art. 7 dello Statuto del Comune di Piacenza. Il Comune concedente considera elementi determinanti, al fine della presente convenzione, gli obiettivi di carattere sportivo, ricreativo e promozionale, quali risultano dallo statuto della Concessionaria. Eventuali variazioni sostanziali dello statuto comportano la revisione della presente convenzione.

Art. 3 Durata della convenzione

La presente Concessione ha decorrenza dal 01 novembre 2019 e avrà termine al 30 giugno 2029 (116 mesi naturali consecutivi), salvo il ribasso d'asta presentato in sede di offerta. Entro il suddetto termine l’impianto dovrà essere restituito al Comune di Piacenza nello stato di fatto ed in buono stato di conservazione.

Art. 4 Destinazione dell’impianto

L’impianto è destinato ad attività sportive comprensive di allenamenti, partite, tornei e manifestazioni attinenti la pratica, la diffusione e la fruizione dello sport, in discipline compatibili con la natura e la struttura dell’impianto stesso; è inoltre destinato allo svolgimento di pubblici spettacoli conformemente alle condizioni di agibilità della struttura e ad ogni altra manifestazione programmata con fini di pubblico interesse e di pubblica utilità. La gestione dell’impianto non può essere effettuata per altro scopo per cui la convenzione è disposta, salvo casi eccezionali di natura sociale preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.

Art. 5 Modalità di utilizzo dell’impianto

L’impianto è destinato prioritariamente allo svolgimento dell’attività della Concessionaria; prima di ogni stagione sportiva la stessa dovrà trasmettere all’Ufficio Sport lo schema di utilizzo delle strutture, con giorni/orari di allenamento delle proprie squadre. Nei giorni ed orari liberi dall’attività della Concessionaria, il Dirigente dell’Ufficio Sport, nell’ambito di un razionale utilizzo di tutte le strutture sportive comunali e per consentire alle Associazioni sportive presenti sul territorio comunale di svolgere la propria attività, si riserva di assegnare a terzi gli impianti. La Concessionaria è autorizzata a consentire l’uso dell’impianto da parte di terzi informando tempestivamente l’Ufficio Sport sulle modalità di utilizzo. Il Dirigente dell’Ufficio Sport può revocare, sospendere o rinviare l’attività programmata sull’impianto per ragioni di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza. La Concessionaria, in ogni caso di utilizzo dell’impianto, è tenuta a svolgere i compiti ad essa assegnati dalla presente convenzione.

La Concessionaria è autorizzata, nel caso di utilizzo da parte di terzi, ad esigere dagli stessi le quote stabilite dal tariffario comunale in vigore; il pagamento delle quote è da intendersi anticipato, salvo diverse forme di pagamento concordate tra la stessa Concessionaria e gli utenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere gratuitamente l'impianto per manifestazioni di notevole rilevanza o per attività didattiche, scolastiche, sociali e promozionali o per attività promosse o patrocinate dalla stessa Amministrazione.

Alla Concessionaria è consentito, previa denuncia di inizio attività inviata all'Ufficio Comunale competente e all'A.U.S.L. di Piacenza, avviare, all'interno dell'impianto sportivo, l'esercizio di uno o più punti ristoro, esclusivamente a favore degli iscritti e dei frequentanti l'impianto stesso, in forma diretta oppure con sub concessione a terzi.

Detto esercizio deve essere secondario rispetto a quello di prevalenza sportiva e l'utilizzo dei locali interessati non dovrà diminuire la capacità di svolgimento dell'attività sportiva stessa.

All'interno dell'impianto sportivo oggetto della concessione non possono essere installati impianti "slot machine" o similari; l'installazione di tali attrezzature sarà causa di immediata risoluzione della Concessione.

La Concessionaria si impegna inoltre a svolgere le seguenti attività:

- promozione sportiva nei settori giovanili e dell'avviamento allo sport;
- valorizzazione della funzione dell'attività sportiva come agenzia educativa affiancata alla scuola e alla famiglia;
- garantire la prevalenza della propria attività rispetto al mero affitto delle strutture;
- promozione dell'uso condiviso delle strutture pubbliche al fine di favorire l'attivazione di sinergie tra soggetti operanti nel settore della promozione sportiva di base anche attraverso il coinvolgimento di soggetti sociali finora esclusi dalla gestione delle strutture;
- ottimizzare il consumo di risorse e l'utilizzazione di impianti che per le loro caratteristiche tecnico-strutturali possono sopportare un uso quotidiano intenso.

Art. 6 Consegna locali, impianti e attrezzature

La consegna dell'impianto verrà effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Sport -o suo delegato- al Rappresentante Legale della Concessionaria o suo delegato, tramite apposito verbale relativo alla consistenza di attrezzature, impianti e arredi al momento presenti.

L'inventario dei beni viene stilato in contraddittorio tra le parti e costituirà parte integrante dei documenti contrattuali.

All'atto della consegna, le strutture e le attrezzature prese in carico dalla Concessionaria, si intendono perfettamente funzionanti ed in perfetto stato manutentivo, pertanto il Comune di Piacenza resta sollevato da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni sia dei locali sia degli impianti tecnologici sia delle strutture destinate alla pratica sportiva.

La Concessionaria, alla data di scadenza della Concessione, dovrà restituire al Comune, senza nulla pretendere, il complesso sportivo in buone condizioni di conservazione e di efficienza. La Concessionaria potrà far valere il diritto di eventuale risarcimento danni in sede di riconsegna dell'impianto e non successivamente.

Alla scadenza della Concessione si procederà alla riconsegna dell'impianto sempre con verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti dal quale devono risultare la consistenza e le condizioni in cui viene riconsegnato al fine di accertare eventuali danni che la Concessionaria dovrà rimborsare al Comune di Piacenza.

Durante il periodo concessorio, nel caso d'uso da parte del Comune di Piacenza per altre attività, così come previsto al precedente art. 5, sarà redatto tra il competente Ufficio Comunale e la Concessionaria un verbale di consistenza e condizioni degli immobili, per l'accertamento, alla riconsegna, di eventuali danni arrecati.

Alla fine di ogni anno sportivo - e comunque entro il mese di luglio- dovrà essere effettuato un sopralluogo che porterà alla stesura di un documento dal quale si potranno evincere le condizioni di

manutenzione dell'impianto e lo stato di usura, sempre al fine di accertare eventuali danni da risarcire al Comune di Piacenza.

Art. 7 Sub concessione e destinazione d'uso dell'impianto

E' fatto divieto alla Concessionaria di adibire i locali a scopi diversi e per attività differenti da quelli consentiti e previsti dalla presente Concessione.

E' vietata la sub concessione dei locali e delle strutture sportive oggetto della presente Concessione ad eccezione della sola attività di gestione del punto ristoro. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e determina la revoca della concessione.

Il Dirigente dell'Ufficio Sport riconoscerà comunque esclusivamente la Concessionaria, come unico Dirigente della conduzione globale del servizio.

Art. 8 Oneri a carico della Concessionaria

Al solo titolo di riconoscimento del diritto di proprietà, la Concessionaria dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di € 10.000,00, salvo il rialzo d'asta presentato in sede di offerta, da pagarsi in unica rata anticipata entro 30 gg. dalla scadenza annuale. Per la parte relativa all'anno 2019 (01 novembre 2019 – 31 dicembre 2019), detto canone dovrà essere versato entro un mese dall'avvio del servizio. Il canone annuo verrà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di concessione, in base al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati.

La Concessionaria è tenuta a svolgere i compiti ad essa assegnati e sotto indicati:

- a) il servizio di apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto;
- b) il servizio di messa a disposizione dell'impianto sportivo agli Enti, Gruppi Sportivi ed amatoriali, Federazioni e Società regolarmente autorizzati dal Comune di Piacenza – Ufficio Sport;
- c) la pulizia dell'impianto (aree esterne di competenza, servizi e spogliatoi) ogni qualvolta l'impianto venga, da chiunque, utilizzato secondo le disposizioni dell'Ufficio Sport;
- d) la riparazione o la sostituzione a proprie spese delle attrezzature e gli arredi in dotazione di proprietà del Comune di Piacenza. Sono esclusi i danni arrecati durante l'utilizzo dell'impianto da parte di Enti, Gruppi Sportivi ed amatoriali, Federazioni e Società regolarmente autorizzati dall'Ufficio Sport;
- e) le opere e le spese di manutenzione ordinaria preventiva/riparativa dei fabbricati, dei terreni di gioco e delle aree di pertinenza dell'intero complesso sportivo, al fine della conservazione del patrimonio esistente e di mantenere la migliore fruibilità possibile degli impianti. Ogni intervento di manutenzione dovrà essere eseguito in modi e tempi adeguati, rispettando le eventuali indicazioni fornite dai tecnici comunali. Nel caso di sostituzione di apparecchiature le caratteristiche tecniche devono essere di pari qualità o superiori. Il Dirigente dell'Ufficio Sport in collaborazione con l'Ufficio Manutenzione, si riserva il controllo in corso d'opera in ordine alla regolare esecuzione dei lavori. I lavori di manutenzione ordinaria devono essere puntualmente eseguiti dalla Concessionaria; nel caso di mancata esecuzione, gli stessi saranno oggetto di sollecito da parte dell'Ufficio Sport con diffida ad eseguirli entro un congruo termine. Nel caso di scadenza del termine senza che i lavori siano stati eseguiti, il Comune di Piacenza si riserva di valutare l'eventuale decadenza della concessione (art. 14);
- f) le opere e le spese di manutenzione straordinaria (così come definita all'art. 3 comma 1 lett. o-quinquies del D.Lgs. 50/2016), dei fabbricati, dei terreni di gioco e delle aree di pertinenza dell'intero complesso sportivo, sono a carico del concessionario; tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente. A tal fine l'aggiudicatario dovrà predisporre, a propria cura e spese, una progettazione esecutiva delle opere che intende realizzare e trasmetterla all'Ente per la sua formale approvazione e per il rilascio del titolo abilitativo, dopo il quale potranno iniziare gli interventi. Al termine dei lavori l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Piacenza la contabilità dei lavori autorizzati ed eseguiti, completa di tutti gli elaborati del come eseguito ("as built"). Il collaudo dei lavori e/o certificato di regolare esecuzione verrà effettuato con le modalità

previste dalle norme di legge. Gli oneri di progettazione sono a carico del concessionario per l'intera quota del 100%.

- g) tutte le spese per i consumi di energia elettrica, combustibile, acqua, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli oneri per la concessione in uso di pozzi irrigui;
- h) la conduzione degli impianti termici, elettrici e di messa a terra, idrici, igienico - sanitari e di scarico delle acque e le relative manutenzioni;
- i) la sostituzione delle lampade di illuminazione dei terreni di gioco e il completo apparato di accensione delle stesse;
- j) la cura e manutenzione delle aree verdi di pertinenza;
- k) la rendicontazione annuale delle entrate e delle spese sostenute. Nel caso in cui il Concessionario organizzi corsi o altre attività a pagamento, dovrà comunicarlo al Comune anticipatamente, avendo cura di rendicontare anche le corrispondenti entrate ogni sei mesi.

La Concessionaria dovrà inoltre provvedere:

- ad aggiornare periodicamente il registro dei controlli periodici con la verifica degli impianti di sicurezza e messa a terra dell'edificio;
- al rinnovo del C.P.I.;
- a mantenere aggiornato il Libretto della caldaia.

La Concessionaria si avvale di propri collaboratori e risponde di tutti i fatti di conduzione e del comportamento del proprio personale per le mansioni assunte, sollevando il Comune di Piacenza da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, segnalando ogni difetto di funzionamento all'Ufficio Sport ed interrompendo l'uso dei beni affidati nei casi di disfunzione e prendendo immediatamente le precauzioni del caso.

La Concessionaria si impegna a fornire al Dirigente dell'Ufficio Sport il nominativo ed il recapito del Dirigente e coordinatore delle attività, il quale deve garantire la reperibilità e i contatti con il sopra citato Servizio Comunale.

La Concessionaria si impegna a gestire l'impianto prevedendo nell'ambito del proprio organico:

- un Dirigente operativo/direttore dell'impianto (unica anche in caso di gestione associata);
- un Dirigente della sicurezza (può coincidere con il Dirigente operativo/direttore);
- un Dirigente pulizie e manutenzione ordinaria.

Art. 9 Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune di Piacenza le spese relative ad interventi di modifica strutturale, tecnologica ed elettrica presso le strutture sportive oggetto della presente convenzione, resi obbligatori da nuove normative entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Tutti gli oneri a carico della Concessionaria previsti dall'art. 8 s'intendono totalmente compensati dall'utilizzo gratuito della struttura per tutte le proprie attività e dai proventi delle tariffe versate dai terzi utilizzatori dell'impianto. Tali proventi compensano altresì integralmente, l'utilizzo gratuito degli spazi e degli impianti che l'Amministrazione Comunale si riserva per attività didattiche, scolastiche, sociali e promozionali nei limiti indicati al precedente art. 5.

Art. 10 Interventi di miglioria dell'impianto a carico della Concessionaria

La Concessionaria si impegna a realizzare, nel corso dei primi 2 (due) anni della Concessione, a propria cura e spesa, i seguenti interventi di miglioria all'impianto sportivo, che dovranno essere preventivamente approvati dagli Uffici Comunali competenti, prima della loro realizzazione:

- potenziamento dell'impianto di illuminazione presso il campo "Siboni 2".

Al termine della concessione tutti gli interventi realizzati dalla Concessionaria, compresi quelli in precedenza citati, diverranno di proprietà del Comune di Piacenza senza che la Concessionaria possa vantare alcun indennizzo.

Per la realizzazione dei lavori previsti la Concessionaria dovrà predisporre un progetto definitivo da sottoporre, per il tramite del Dirigente dell'Ufficio Sport, agli Uffici comunali competenti per eventuali modifiche e/o integrazioni e per valutarne la congruità.

I lavori potranno essere avviati solamente dopo la validazione del progetto da parte degli Uffici comunali competenti.

La realizzazione dei lavori non dovrà in alcun modo essere di ostacolo allo svolgimento delle attività sportive.

Tutti gli interventi realizzati dalla Concessionaria verranno sottoposti a collaudo finale e/o certificato di regolare esecuzione, subordinati alle seguenti disposizioni:

- tutta l'impiantistica e/o attrezzatura dovrà essere nuova di fabbrica;
- la produzione da parte della Concessionaria della documentazione atta a dimostrare le effettive spese sostenute per l'esecuzione delle opere proposte.

In caso di interruzione anticipata della Concessione derivante da cause imputabili al Comune di Piacenza, alla Concessionaria verrà riconosciuta una quota parte dell'investimento sostenuto in rapporto al numero di anni che restano per giungere alla scadenza naturale del contratto.

In caso di interruzione anticipata della Concessione per cause dovute alla Concessionaria nulla sarà dovuto dal Comune di Piacenza per la realizzazione dei lavori citati.

Art. 11 Procedimento di affidamento dei lavori

Nel caso in cui la Concessionaria non fosse in possesso dei requisiti per la realizzazione dei lavori di cui al precedente art. 10, la stessa dovrà assegnare gli interventi secondo la disciplina contemplata dal Codice degli appalti. Tutti gli atti della procedura di assegnazione dei lavori dovranno essere sottoposti al parere preventivo degli Uffici competenti del Comune di Piacenza.

Art. 12 Direzione e collaudo dei lavori e documenti finali

La direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno a cura del Concessionario.

Il collaudo dei lavori e/o certificato di regolare esecuzione verrà effettuato con le modalità previste dalle norme di legge.

La Concessionaria al termine dei lavori dovrà consegnare al Comune di Piacenza la documentazione, in duplice copia, relativa a:

- certificati che abilitino i manufatti all'esercizio a cui sono destinati;
- certificazione degli avvenuti collaudi e delle prove eseguite.

Art. 13 Decadenza e penalità della Concessione

Nel caso in cui la Concessionaria non completi la realizzazione degli interventi nei termini temporali previsti al precedente art. 10 nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al precedente art. 8, il Dirigente dell'Ufficio Sport avrà facoltà di dichiarare la decadenza della Concessionaria.

Il provvedimento di decadenza sarà applicato previa contestazione scritta dell'addebito da parte del Dirigente dell'Ufficio Sport, concedendo sette giorni per eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.

Decorsi infruttuosamente tali termini senza che la Concessionaria abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o contro deduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, si provvederà alla revoca della Concessione.

Il Dirigente dell'Ufficio Sport ha diritto inoltre di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la decadenza della concessione nei seguenti casi di inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- a) nei casi in cui la Concessionaria incorra in una delle cause previste dalla legge per incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- b) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o ai regolamenti comunali;
- c) inadempienze rispetto agli obblighi assunti relativamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- d) inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione degli impianti;
- e) gravi danni prodotti ai locali o alle attrezzature di proprietà del Comune di Piacenza;
- f) mancato rispetto di quanto previsto in ordine all'organizzazione ed al mantenimento di attività per la promozione e lo sviluppo delle discipline calcistiche;
- g) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della Concessione, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della Concessionaria, sempre che la medesima, diffidata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non vi provveda entro il perentorio termine stabilito dal Dirigente dell'Ufficio Sport.

La Concessionaria può essere dichiarata decaduta anche quando, a giudizio del Dirigente dell'Ufficio Sport, sulla base delle risultanze di verbali di accertamento per negligenza e imperizia, sia compromessa la buona riuscita della conduzione dei locali. In caso di decadenza, la Concessionaria sarà tenuta a riconsegnare immediatamente l'impianto all'Amministrazione Comunale.

È causa di immediata decadenza della Concessionaria il mancato e regolare pagamento delle utenze riguardanti energia elettrica, acqua e gas che comportino l'interruzione dei relativi servizi.

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze, il Dirigente dell'Ufficio Sport potrà applicare le seguenti penalità:

- in caso di mancata apertura dell'impianto, senza adeguato preavviso: Euro 500,00/volta. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell'arco di un anno, il Dirigente dell'Ufficio Sport risolverà il contratto;
- in caso di mancata pulizia/igienizzazione di servizi e spogliatoi: Euro 250,00/volta. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell'arco di un anno, il Dirigente dell'Ufficio Sport risolverà il contratto;
- in caso di mancata chiusura dei cancelli e porte dell'impianto e/o di mancato spegnimento delle luci: Euro 250,00/volta. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell'arco di un anno, il Dirigente dell'Ufficio Sport risolverà il contratto;
- in caso di mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: Euro 1.000,00/anno. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell'arco della durata della concessione, il Dirigente dell'Ufficio Sport risolverà il contratto;
- in caso di mancata produzione del rendiconto annuale delle entrate e delle spese riferite alla gestione del centro sportivo: Euro 500,00/anno. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell'arco della durata della concessione, il Dirigente dell'Ufficio Sport risolverà il contratto;

Le penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito da parte del Dirigente del procedimento, da comunicare alla Concessionaria, assegnandogli sette giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorsi infruttuosamente tali termini senza che la Concessionaria abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Dirigente del procedimento provvederà senza indugio all'applicazione delle penalità ed eventualmente all'esecuzione d'ufficio.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'attività, la Concessione sarà revocata e il Dirigente del procedimento provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

L'applicazione della penale non solleva la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

Art.14 Cauzione definitiva e polizza assicurativa

La Concessionaria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dei costi operativi di esercizio per un importo di euro 12.000,00=, al fine di garantire gli aspetti gestionali e patrimoniali nel corso della Convenzione.

Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile nonché la sua operatività a semplice richiesta del Comune.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del rapporto convenzionale; la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della Convenzione.

E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza Responsabilità Civile Terzi e Operai (RCT/O) con esclusivo riferimento alla gestione in oggetto.

La polizza dovrà garantire il concessionario di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto della presente convenzione.

La polizza dovrà prevedere un massimale RCT/O non inferiore a € 2.500.000,00, per sinistro senza limite per periodo assicurativo e dovrà prevedere nel novero dei terzi il Comune di Piacenza e i suoi dipendenti.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la presente concessione con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro senza limite per periodo assicurato.

Il concessionario è obbligato inoltre a stipulare una polizza assicurativa che copra il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della concessione e imputabili alla responsabilità civile del concessionario.

Tale polizza dovrà prevedere:

- Rischio fabbricato: valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto in concessione di €1.000.000,00;
- Rischio contenuto: valorizzata ad una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del contenuto di € 50.000,00;

In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze resteranno a totale carico del concessionario.

Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze preesistenti, conformi all'originale ai sensi di Legge, dovranno essere consegnate al Comune di Piacenza entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

Queste ultime dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione. Tutte le polizze dovranno avere una durata temporale non inferiore alla durata della concessione.

La concessionaria si impegna ad intervenire in giudizio sollevando il Comune di Piacenza da qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie nei confronti degli utenti (minori e adulti) frequentanti gli impianti.

Art. 15 Pubblicità commerciale

Il Comune di Piacenza concede alla Concessionaria, per l'intera durata della Convenzione, la gestione sia diretta sia a mezzo di sub-concessionari, degli spazi destinati alla pubblicità e dei conseguenti mezzi pubblicitari (cartellonistica, fonica, radiotelevisiva ecc.) negli impianti.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modifica devono essere comunicati ai servizi tributari del Comune di Piacenza. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze tecnico-amministrative per le relative autorizzazioni.

In caso di necessità i cartelloni pubblicitari, i mezzi pubblicitari e quant'altro dovranno essere rimossi a cura e spese della Concessionaria su richiesta e secondo le indicazioni del Dirigente dell'Ufficio Sport.

Nel caso in cui la Convenzione venga revocata (secondo i disposti dell'art. 13), si intende revocata anche la gestione della pubblicità, senza che la Concessionaria, suoi eredi o aventi causa, possano vantare diritti o pretendere dal Comune indennizzo alcuno.

La manutenzione dei cartelloni, delle réclame, delle insegne ovvero dei mezzi pubblicitari in genere, come pure le imposte sulla pubblicità saranno a carico totale della Concessionaria.

Il benessere dell'Amministrazione Comunale, ove occorra, sarà subordinato all'esito della concessione e/o autorizzazione rilasciata alla Concessionaria a seguito di una regolare domanda presentata al Comune di Piacenza per l'installazione e la locazione di mezzi pubblicitari che comportano opere che modificano e/o manipolano le strutture esistenti. La concessione pubblicitaria sarà assoggettata ad I.V.A..

Il Comune di Piacenza potrà autorizzare, per le proprie manifestazioni, ad altri concessionari occasionali degli impianti, la possibilità di esporre pubblicità cartellonistica negli spazi disponibili e di diffondere pubblicità fonica nonché l'utilizzo dei mezzi radiotelevisivi. Tali concessionari potranno utilizzare le strutture di supporto della pubblicità cartellonistica della Concessionaria, rimuovere o spostare i cartelloni stessi previa specifica autorizzazione della Concessionaria medesima.

È a carico della Concessionaria qualunque adempimento fiscale ed amministrativo a norma di legge e di regolamento comunale. Tutte le forme pubblicitarie, all'interno e all'esterno degli impianti concessi, sono tenute al pagamento dell'imposta di pubblicità secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento Comunale vigente; detta imposta dovrà essere versata al gestore del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 16 Responsabilità della gestione e verso terzi

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione delle strutture avute in appalto, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

All'aggiudicatario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l'Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza ed igieniche. L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008 .

Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza, nominare il responsabile della sicurezza, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all'Ente. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione ed aggiornamento del Registro relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., e dalle procedure ed istruzioni operative emanate da Comune di Piacenza.

Art. 17 Controversie

In caso di controversia tra il Comune di Piacenza e la Concessionaria, le parti eleggono domicilio legale in Piacenza e per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Piacenza.

Art. 18 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula della presente Concessione, sono a carico della Concessionaria.

Art. 19 Rischi da interferenza

L'Ufficio Sport, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività della Concessionaria, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La Concessionaria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente concessione. La Concessionaria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

La Concessionaria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. La Concessionaria si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, la Concessionaria si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 21 Essenzialità delle clausole

La Concessionaria, con il fatto stesso di sottoscrivere il presente atto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

La Concessionaria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

Art. 22 Discordanze negli atti contrattuali

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, la Concessionaria adempirà alle prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) Contratto;
- b) Convenzione e relativi allegati.

Art. 23 Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 17/12/2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 24 Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile

La Concessionaria dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della Convenzione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.

Art. 25 Tutela della privacy

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata (**Allegato 3**), da considerarsi parte integrante del presente Capitolato.


Art. 26 Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.


Il Comune è sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che alla Concessionaria ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del "Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati".

PIANIMETRIA GENERALE



- 1 Tribuna mobile
- 2 " in ca.
- A Campo omologato C.O.U.I.
- C " " C.O.U.I.
- B Campo di allenamento



Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)

Rif. art. 13 del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE



**Chi gestisce i miei dati?
Chi vigila sulla loro protezione?**

Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è il **Sindaco** legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi diritti.

Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il **dirigente incaricato** per il Servizio INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI cui lei ha conferito i suoi dati personali.


Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione *Uffici* del sito internet comunale (indirizzo diretto: www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224, email quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/quinfo).

Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli contattabile per questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti:

Rpd avv Elena Vezzulli

Avvocatura Comunale, piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza
tel. 0523 492 005, email elena.vezzulli@comune.piacenza.it

Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.



**Come e perchè sono trattati i dati?
Posso rifiutarmi di fornirli?**

Modalità di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire o già detiene, sono trattati **per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento**, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è **obbligatorio** per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere temperato con gli interessi pubblici per i quali vengono richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio.

Se il soggetto che conferisce i dati ha una **età inferiore a 14 anni**, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.



Per quanto tempo sono conservati i dati?

Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati** e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.



Che diritti ho sui dati che fornisco? A chi devo rivolgermi per esercitarli?

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su precedente informativa:

- a) **diritto di accesso**, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
- b) **diritto di rettifica** dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
- c) **diritto alla cancellazione** dei dati qualora non occorrono più per il perseguimento delle finalità del trattamento (diritto all'oblio);
- d) **diritto di limitazione del trattamento** dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
- e) **diritto alla portabilità dei dati**, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti purché sia tecnicamente possibile;
- f) **diritto di opposizione** in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;
- g) **diritto sui processi decisionali automatici - profilazione**, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla normativa vigente.

Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.

Ha inoltre il **diritto di proporre reclamo al Garante** per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.